



COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Provincia di Padova

ORIGINALE

N. 59
del 27-12-2018

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto:	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017, N. 100. APROVAZIONE.
-----------------	--

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio. Eseguito l'appello risultano:

MASIN RICCARDO	P	LIONELLO ENRICO	P
MASIN GIANLUCA	P	DONA' ALESSANDRO	P
ROMAN RICCARDO	P	COMBERTI CLAUDIO	P
FORCATO MATTIA	P	DAINESE LUDOVICA	P
BORGHETTO LUCA	P	TONINELLO GIOVANNI	P
OTTOLITRI LORENZO	P	SELMIN SILVANO	P
SELMIN DAVIDE	P		

Presenti n. **13**, Assenti n. **0**

ASSESSORI ESTERNI

MILANI NICOLA	P
MIOLA STEFANO	P
LUNARDI STEFANIA	P
GIACOMIN FEDERICA	P

Assiste alla seduta il signor **CARRARELLO GUIDO** Segretario

Il Signor **ROMAN RICCARDO**, in qualità di **PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri

BORGHETTO LUCA
SELMIN DAVIDE
SELMIN SILVANO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza

Non più soggetta a controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo in quanto quest'ultimo Organo è stato soppresso dall'art. 4, comma 1, della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

Inviata copia al Difensore Civico su iniziativa (art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Trasmessa al Difensore Civico di in data

Ricevuta dal Difensore civico di in data

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio, Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'albo pretorio "on line", in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li _____

N° _____ Registro atti pubblicati

Il Responsabile del Servizio
Lionello Marco

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18-12-2018 N.
59**

Oggetto:	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017, N. 100. APROVAZIONE.
-----------------	--

Premesso che:

- con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito TUSPP) è stata data attuazione agli articoli 16 e 18 della legge n. 124/2015 (c.d. “Legge Madia”) che ha delegato il Governo alla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, e ciò al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, semplificazione normativa e razionalizzazione delle risorse pubbliche;
- al fine di perseguire i suddetti obiettivi il menzionato Decreto legislativo, con riferimento alle partecipazioni societarie, ha introdotto i seguenti adempimenti:
 - ricognizione straordinaria, entro il 30 settembre 2017, delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente al 23.09.2016 da trasmettere alla Corte dei Conti e alla Struttura di controllo istituita presso il MEF (art. 15 TUSPP);
 - ricognizione periodica delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, T.U.S.P.), ai sensi dell’art. 20 T.U.S.P.;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Galzignano Terme con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Galzignano Terme e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in houseproviding*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato

alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la società partecipata ETRA Spa, in attuazione del piano di razionalizzazione ex art. 24 TUSPP ha deliberato e attuato per le sue partecipate:

- a) la fusione per l'incorporazione in Etra S.p.A. delle società SE.T..A.S.p.A, Brenta Servizi S.p.A. e Altopiano Servizi s.r.l., già proprietarie delle reti idriche;
 - b) l'alienazione della partecipazione in NET-T BY Telerete Nordest s.r.l.;
 - c) la riduzione della partecipazione in ASI s.r.l.;
- in vista della ricognizione periodica ex art. 20 TUSP ETRA S.p.A. ha richiesto un parere allo Studio legale N.R.F. e associati di Padova onde acquisire elementi specifici di giudizio sulla legittimità della detenzione di partecipazioni detenute da Etra e, quindi, indirettamente dai comuni soci;
- in data 03.09.2018 è pervenuto il citato parere legale, le cui conclusioni si riportano di seguito integralmente:
- 1) con riferimento a E.B.S. S.A.R.L.: alla luce delle recenti novelle normative e procedurali (i.e. D.M. 2 marzo 2018) e degli incentivi governativi, effettuare, in tempi rapidi, una stima economica costi/benefici per stabilire se possa risultare conveniente investire per realizzare e mettere in esercizio l'impianto per la produzione di biometano;
 - 2) con riferimento a SINTESI S.R.L. unipersonale: ove la parte predominante degli introiti derivasse da attività svolta per il socio unico, procedere alla sua incorporazione in Etra S.p.A. mantenendo il brand e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come specifica attività della società incorporante, con un proprio marchio e con una sezione dedicata all'interno del sito istituzionale di Etra S.p.A.;
 - 3) con riferimento a PRO.NET S.R.L. in liquidazione: attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
 - 4) con riferimento a NET-T by Telerete Nordest S.R.L.: nessuna attività stante l'intervenuta alienazione della società del 31 luglio scorso;
 - 5) con riferimento a ASI S.R.L.: monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell'art. 20;
 - 6) con riferimento a UNICAENERGIA S.R.L.: procedere alla cessione delle quote detenute da Etra S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d'acqua per produzione di energia idroelettrica ovvero procedere rapidamente alla realizzazione dell'impianto per renderlo produttivo e remunerativo;

- 7) con riferimento a ETRA ENERGIA S.R.L.: mantenere la partecipazione stante il trend positivo del bilancio degli ultimi anni;
- 8) con riferimento a VIVERACQUA S.C.A R.L.: mantenere la partecipazione”.

Alla luce delle considerazioni effettuate da Etra spa e in conformità al TULPS questo Comune propone di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate indirettamente dai comuni soci di Etra S.p.A. nei termini di seguito indicati:

- 1) con riferimento a E.B.S. S.A.R.L., atteso l'attuale assetto impiantistico e constatata la non remuneratività nonché attentamente valutato il rapporto costi/benefici di un eventuale aggiornamento dell'impianto finalizzato alla produzione di biometano, procedere all'alienazione delle quote detenute da Etra S.p.A. a società terze interessate, previa manifestazione d'interesse;
- 2) con riferimento a SINTESI S.R.L. unipersonale, procedere alla sua incorporazione in Etra S.p.A. mantenendo il marchio e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come specifica attività della società incorporante;
- 3) con riferimento a Onenergy srl, società partecipata da Sintesi srl che ne detiene una quota del 30%, proporre un monitoraggio dei costi in quanto la presenza di un utile così contenuto nell'ultimo quinquennio potrebbe trasformare l'utile in perdita con una diversa valutazione delle rimanenze di magazzino. Inoltre sarebbe opportuna una verifica della situazione finanziaria dato che l'attivo circolante al 31.12.2017 non è sufficiente a coprire l'importo dei debiti esigibili nell'esercizio successivo. Quindi si propone il mantenimento a condizione di verificare la condizione economico/finanziaria della società.
- 4) con riferimento a PRO.NET S.R.L. in liquidazione, attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
- 5) con riferimento a NET-T S.R.L., prendere atto dell'intervenuta alienazione della società con rogito a ministero del notaio Giorgio Gottardo rep n. 62949 del 31 luglio 2018 per un controvalore di €. 220.132,97;
- 6) con riferimento a ASI S.R.L.: proporre l'alienazione essendo in contrasto con TULPS in quanto la partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a). Inoltre i propositi di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci è una operazione non percorribile. I Comuni soci possono affidare i servizi gestiti da ASI in libero mercato e nel rispetto del principio della concorrenza e ciò in attuazione del vigente piano per la prevenzione corruzione ;
- 7) con riferimento a UNICAENERGIA S.R.L., procedere alla cessione delle quote detenute da ETRA S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d'acqua per produzione di energia idroelettrica;
- 8) con riferimento a ETRA ENERGIA S.R.L., proporre l'alienazione in quanto in contrasto con TULPS in quanto la partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);

- 9) con riferimento a VIVERACQUA S.C.A R.L., proporre l'alienazione in quanto in contrasto con TULPS essendo società con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);

PRECISATO inoltre che la revisione straordinaria delle partecipate alla data del 23.09.2016 ha accertato anche le seguenti partecipazioni in società in liquidazione per fallimento:

Progetto Salvaguardia Ambiente spa con una partecipazione irrisoria inferiore allo 0,005% per la quale è in corso procedura fallimentare e la cui quota è già stata completamente svalutata nel conto del patrimonio - immobilizzazioni finanziarie;

Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto spa con una partecipazione irrisoria inferiore allo 0,005% per la quale è in corso procedura fallimentare e la cui quota è già stata completamente svalutata nel conto del patrimonio - immobilizzazioni finanziarie;

TUTTO ciò premesso;

SI PROPONE

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Galzignano Terme detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/2017 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Galzignano Terme come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTI i pareri dei responsabili del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente preso atto della precedente votazione con la quale è stato spostato la trattazione del presente argomento a dopo l'approvazione del Bilancio, introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore Miola Stefano, che illustra il punto di cui all'oggetto, dopo che il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Toninello Giovanni della lista “Vivere Galzignano” fa presente le difficoltà di ETRA e ribadisce che come Comune non si ha il potere di incidere su queste scelte, auspica il rispetto della Legge Madia.

Non essendovi da registrare ulteriori interventi, il Presidente passa alla votazione della proposta di deliberazione di cui al presente punto all’ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato:

Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai nr. 13 (tredici) consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione né integrazione.

SUCCESSIVAMENTE il Presidente, al fine di dare immediata operatività all’espressione della volontà del’ente, passa alla votazione per l’immediata eseguibilità, che ottiene il seguente risultato:

Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai nr. 13 (tredici) consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all’oggetto in delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata, per quanto disposto dall’ art. 49 e dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa nel rispetto delle norme vigenti, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere:

Favorevole

Lì 24-12-2018

Il Responsabile del servizio
Lionello Marco

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

- il parere Favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
- l'attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e dei vincoli del pareggio di bilancio di cui alla L. 243/2012 che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì 24-12-2018

Il Responsabile del servizio
Lionello Marco

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- ♦ per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- ♦ entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
ROMAN RICCARDO

Il Segretario
CARRARELLO GUIDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa in data
E' DIVENUTA ESEGUIBILE ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla data sottoindicata.

Li

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Rag. Marco Lionello

Il Difensore Civico di con sua nota n. in data ha chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio.

Li

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Rag. Marco Lionello

Chiarimenti del Comune forniti con nota n. del (oppure con deliberazione di Consiglio/Giunta n. del).

Ricevuta dal Difensore Civico di al n. in data

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Rag. Marco Lionello

Che nei suoi confronti il con nota n. del ha riscontrato vizi di legittimità, per cui la presente deliberazione con atto del Consiglio Comunale n. in data è stata (revocata, autoannullata, ecc..)

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Rag. Marco Lionello

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Galzignano Terme, con atto del Consiglio comunale n. 21 del 15/04/2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 27/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui

all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra S.p.a.	Diretta	Servizio Idrico integrato e servizio igiene ambientale	0,83%	Società in House. Servizio Idrico integrato e servizio igiene ambientale

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società - diretta/indiretta) e attività svolta	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/ Alienazione quote	ASI SRL -indiretta - Servizi elaborazione dati per la gestione amministrativa dei Comuni	0,166%	Proposta azione di razionalizzazione: invitato Etra spa a cedere quota o in alternativa attuare altre forme di razionalizzazione previste dal D.Lgs 175/2016. Decisione di Etra, dopo riduzione partecipazione al 20%, mantenere partecipazione e monitorare andamento con possibilità di estendere i servizi ai Comuni Soci.
	EBS - Etra Biogas Schiavon Società Agricola a responsabilità limitata - indiretta - Produzione energia elettrica da biogas	0,82%	Proposta azione di razionalizzazione: invitato Etra spa a cedere quota o in alternativa attuare altre forme di razionalizzazione previste dal D.Lgs 175/2016. Etra spa ha acquisito parere legale e conformandosi allo stesso procederà alla cessione.
	Etra Energia srl - indiretta - Approvvigionamento e vendita di energia elettrica e gas	0,406%	Proposta azione di razionalizzazione: invitato Etra spa a cedere quota o in alternativa attuare altre forme di razionalizzazione previste dal D.Lgs 175/2016. Etra spa ha acquisito parere legale e conformandosi allo stesso intende mantenere partecipazione stante il trend positivo di bilancio.
	NE-T (BY TELERENORDEST) S.R.L. - indiretta - Altre realizzazioni di software e consulenza software	0,086%	Proposta azione di razionalizzazione: invitato Etra spa a cedere quota o in alternativa attuare altre forme di razionalizzazione previste dal D.Lgs 175/2016. Etra spa ha ceduto la partecipazione con rogito notaio Giorgio Gottardo rep. nr. 62949 del 31/7/2018
	SINTESI S.R.L. - indiretta - Altre attività di consulenza tecnica e servizi di consulenza ambientale	0,830%	Proposta azione di razionalizzazione: invitato Etra spa a cedere quota o in alternativa attuare altre forme di razionalizzazione previste dal D.Lgs 175/2016. Etra spa ha acquisito parere legale e conformandosi allo stesso intende incorporare la società avendo una partecipazione al 100%.
	VIVERACQUA S.C.A.R.L. - indiretta - Gruppi di acquisto centrale di committenza	0,108%	Proposta azione di razionalizzazione: invitato Etra spa a cedere quota o in alternativa attuare altre forme di razionalizzazione previste dal D.Lgs 175/2016. Etra spa ha acquisito parere legale e conformandosi allo stesso intende mantenere partecipazione.
	ONENERGY S.R.L. - indiretta tramite indiretta Sintesi srl - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	0,249%	Proposta azione di razionalizzazione: essendo partecipata dell'indiretta Sintesi srl si riteneva che razionalizzando la stessa anche Onenergy srl venisse razionalizzata.

	UNICAENERGIA S.R.L. Indiretta Progettazione costruzione gestione impianti di produzione energia idroelettrica	0,348%	Proposta azione di razionalizzazione: invitato Etra spa a cedere quota o in alternativa attuare altre forme di razionalizzazione previste dal D.Lgs 175/2016. Etra spa ha acquisito parere legale e conformandosi allo stesso procederà alla cessione.
Liquidazione	Progetto Salvaguardia e Ambiente spa - diretta - in liquidazione per procedura fallimentare	0,005%	Procedimento di fallimento in corso iscritto dal 30/07/2010
	Agenzia per la Trasformazione territoriale in Veneto spa - diretta - in liquidazione per procedura fallimentare	0,005%	Procedimento di fallimento in corso iscritto dal 13/12/2013
	PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - indiretta - Gestione di partecipazioni non nei confronti del pubblico	0,218%	Procedimento di scioglimento e liquidazione in corso iscritto dal 19/10/2012
Fusione/ Incorporazione	Se.T.A. spa Servizi Territorio Ambiente - diretta - Servizio Idrico integrato e servizio igiene ambientale	1,18%	Fusione per incorporazione in Etra spa. Il procedimento si è regolarmente concluso in data 22/12/2016 facendo lievitare la quota di partecipazione di questo Ente in Etra spa dallo 0,83% allo 0,90%

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura

di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Questo Comune prevede di *proseguire le procedure* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati. La ricognizione effettuata **prevede di proseguire nel** piano di razionalizzazione previsto con deliberazione di consiglio comunale 42 del 27.09.2017

Il Piano di razionalizzazione prevede quanto segue:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione al 31/12/2017	Motivazioni della scelta
Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra S.p.a.	Diretta	Servizio Idrico integrato e servizio igiene ambientale	0,90%	Società in House. Servizio Idrico integrato e servizio igiene ambientale
Onenergy srl	Indiretta di indiretta (partecipata di Sintesy srl)	Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	0,27%	Risponde ai requisiti previsti dal TULPS. Da monitorare comunque in quanto in quanto la presenza di un utile così contenuto nell'ultimo quinquennio potrebbe trasformare l'utile in perdita con una diversa valutazione delle rimanenze di magazzino. Inoltre sarebbe opportuna una verifica della situazione finanziaria dato che l'attivo circolante al 31.12.2017 non è sufficiente a coprire l'importo dei debiti esigibili nell'esercizio successivo.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Modalità di attuazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione al 31/12/2017	Tempi di attuazione - Motivazione
	EBS - Etra Biogas Schiavon Società Agricola a responsabilità limitata	0,891%	Procedere all'alienazione delle quote detenute da Etra S.p.A. a società terze interessate, previa manifestazione d'interesse come da impegno da parte di Etra spa
	ASI SRL	0,18%	Procedere alla cessione delle quote in quanto la società non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Eliminato:

Cessione/Alienazione quote	UNICAENERGIA S.R.L.	0,378%	Procedere alla cessione delle quote detenute da Etra S.p.A come da impegno da parte di Etra spa
	ETRA ENERGIA SRL	0,441%	Procedere alla cessione delle quote detenute da Etra S.p.A in quanto la società non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
	VIVERACQUA S.C.A.R.L.	0,117	Procedere alla cessione delle quote detenute da Etra S.p.A Società in quanto società con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Liquidazione	PROGETTO SALVAGUARDIA E AMBIENTE SPA -	0,005	attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo liquidazione della società
	AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO SPA	0,005	attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo alla liquidazione della società
	PRONET S.R.L. INLIQUIDAZIONE	0,237%	attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società
Fusione/Incorporazione	SINTESI S.R.L.	0,90%	procedere alla sua incorporazione in Etra S.p.A. mantenendo il marchio e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come specifica attività della società incorporante

4. CONCLUSIONI

Come si è più sopra argomentato si può dire che le azioni proposte in sede di revisione straordinaria sono state parzialmente rispettate. Si evidenzia in particolare l'importante azione di razionalizzazione che ha portato alla fusione di S.E.T.A. in Etra Spa e la gestione che Etra sta facendo per le sue partecipate. L'analisi effettuata dal Consiglio di Gestione di Etra porta alle considerazioni suesposte con la sola eccezione che questo Ente propone la cessione anche delle quote di ETRA ENERGIA SRL e VIVERACQUA S.C.A.R.L... Si presume che nel corso del 2019 Etra spa possa essere dato corso alla seconda fase della razionalizzazione prevista negli atti di programmazione.